

STATUTO

SCUOLA EDILE DELLA PROVINCIA DI TERNI

Art. 1 Costituzione

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra la sezione autonoma costruttori edili della Provincia di Terni aderente all'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) e la Feneal -UIL e la Filca -CISL e la Fillea-CGIL della provincia di Terni aderenti rispettivamente alle Federazioni nazionali Feneal- Uil, Filca . Cisl e Fillea-Cgil, è costituito l'Ente paritetico territoriale per la formazione per l'industria edilizia ed affini denominato **"scuola per Istruzione Professionale dei lavoratori edili della Provincia Di Terni di seguito Scuola Edile della Provincia di Terni per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto**

2. L'Ente è lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Terni e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché tra la Sezione Autonoma dei Costruttori Edili della Provincia di Terni e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di Terni. L'Ente è altresì lo strumento per l'attuazione, nella provincia di Terni e per le materie indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati tra le medesime Federazioni nazionali dei lavoratori e le Organizzazioni nazionali artigiane di settore ANAEP A . Confartigianato, -sindacato Costruttori edili dell'associazione tra gli artigiani e le piccole e medie imprese della provincia di Terni (di seguito la %Confartigianato+ e ANSE/ASSOEDILI . di seguito la %CNA+ secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa 18 dicembre 1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Le norme di costituzione e statutarie della scuola edile sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1 del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione e le prestazioni, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2, e nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti della scuola edile.

3. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'ultimo periodo del comma precedente non determinano effetti nei confronti della scuola edile.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico nazionale

1. L'Ente è parte organica del sistema formativo nazionale paritetico di categoria, espressione dell'autonomia collettiva ed è basato sul principio di bilateralità e pariteticità. Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di raccordo coordinamento e indirizzo denominato Formedil.

2. L'Ente opera secondo le indicazioni di cui al protocollo sugli organismi bilaterali (allegato 31 al vigente CCNL di settore) provvedendo altresì a realizzare in sede territoriale il coordinamento con la locale casse edile e il CPT comitato per la prevenzione degli infortuni, relativamente al trasferimento e all'acquisizione dei dati, alla informazioni e all'attività formativa relativa alla materia della sicurezza.

3. L'Ente non ha fini di lucro

4. L'Ente ha sede a Terni in Zona Fiori n. 116/L; ogni variazione di indirizzo nell'ambito della stessa città sarà adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

5. la durata della scuola edile della Provincia di Terni è indeterminata nel tempo

6. L'Ente provvede ad inviare annualmente al Formedil nazionale il questionario di rilevazione delle attività formative per la redazione di un rapporto annuale sulla formazione nel settore.

7. L'Ente è tenuto a trasmettere annualmente al Formedil nazionale il bilancio approvato corredato della scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil stesso, entro un mese dalla sua approvazione.

8. L'Ente versa al Formedil Nazionale per il tramite della locale Cassa edile entro il 31 marzo di ogni anno il contributo fissato dalle parti sociali in sede di CCNL.

Art. 3 Scopi statutari

L'Ente, è l'agenzia formativa di settore che opera a livello territoriale nell'ambito del sistema nazionale Formedil. Essa opera su base territoriale in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.

In particolare, l'Ente cura la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, anche mediante collaborazione e scambi con altri enti o imprese o gruppi di imprese nazionali ed esteri, di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro, nonché, iniziative di informazione e formazione per la sicurezza.

La Scuola Edile promuove inoltre convegni formativi ed informativi, riunioni per presentazione e premiazione degli allievi meritevoli e riunioni di gruppo per celebrazioni tradizionali.

Art. 4 Attività dell'Ente

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna)
- d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- f) lavoratori in mobilità;
- g) lavoratori in disoccupazione;
- h) lavoratori in CIG.

L'Ente organizza ed attua in collaborazione con il corrispondente CPT attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato in diritto dovere di istruzione, professionalizzante e di alta formazione;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

Laddove la Scuola Edile, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente Scuola di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri organismi appropriati.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti dell'Organismo nazionale di coordinamento FORMEDIL e sue articolazioni regionali.

L'Ente, inoltre, se del caso può svolgere le attività di cui all'allegato 23 del vigente CCNL.

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Terni, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
- c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
- f) Gestione del patrimonio;
- g) Gestione di servizi.

Art. 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 8 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi della scuola edile della Provincia di Terni:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di amministrazione
- il Collegio sindacale

Gli organi della scuola edile sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi.

Art.9 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

- n. 4 dall'Associazione imprese edili ed affini della provincia di Terni;
- n. 6 congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1
- n. 1 nominato da Confartigianato Imprese
- n. 1 nominato da CNA/assoedili.

La partecipazione delle Organizzazioni artigiane è fissata, con nomina diretta, in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998, con gli ulteriori accordi modificativi ed integrativi dello stesso e con l'accordo locale sulle modalità di attuazione.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

E', però, data facoltà agli Organismi sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Ai Componenti del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposto un gettone di presenza nella misura da stabilirsi triennio per triennio dal Consiglio di Amministrazione.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- 1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Terni ed il patrimonio dell'Ente.
- 2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
- 3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- 4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.

5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.

7) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente.

8) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività, dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso all'Organismo nazionale di coordinamento FORMEDIL e sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.

9) determinare un eventuale indennità di funzione per il Presidente e per il Vicepresidente, nonché eventuali gettoni di presenza per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

10) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgono a raggiungere i fini istituzionali.

e) *Convocazioni*

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta a bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni mediante telegramma, fax.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Direttore.

h) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dai 2/3 dei componenti il consiglio di amministrazione.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 10 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
- b) il presidente ha la firma sociale;
- c) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
- d) Da esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, all'Associazione costruttori edili e dalle Organizzazioni dei lavoratori.

In caso di inadempimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.

In caso di inadempimento del Vice Presidente ad esercitare le funzioni proprie della carica, l'altro consigliere espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salva la facoltà di sostituzione di cui all'art.9 lettera b.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 5, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Direttore di cui al successivo art. 12;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 punto b per il Consiglio di amministrazione. Al Presidente e Vice Presidente potrà essere corrisposta una indennità di funzione stabilita triennio per triennio dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno dalla sezione autonoma dei costruttori edili della provincia di Terni, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Terni in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1.

I membri del Collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri collegiati o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei revisori contabili.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2403 bis, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12 Direttore

Il Direttore, all'infuori del Consiglio di amministrazione, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Direttore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i

compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- a) predisporre, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di amministrazione;
- d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- e) attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con il FORMEDIL nazionale ed il Formedil regionale.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Direttore sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL di settore o alle normative di Legge regionale ove richiesto.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza, sentito il Direttore nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Art 15 Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Cassa Edile e, pertanto, ha decorrenza dal 1°ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Il piano revisionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione

Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.

Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere corredato di una scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo . situazione patrimoniale e rendiconto economico . corredato dalla relazione del collegio sindacale, deve essere inviato al Formedil nazionale; deve inoltre essere inviato alle Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'art.1 rappresentate nel consiglio di amministrazione perché si incontrino al fine di esprimere le loro valutazioni al riguardo, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 16 - Libri delle adunanze

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

La tenuta dei libri è affidata ai rispettivi organi.

Art. 17 - Diritto di ispezione

Ogni componente degli organi amministrativi ha diritto di esaminare i libri indicati all'articolo precedente.

Il rilascio di estratti, a spese del richiedente, potrà essere autorizzato dal Presidente solo in presenza di effettiva necessità; il richiedente non potrà fare dell'estratto un uso diverso da quello per il quale è stato richiesto.

La violazione del divieto comporterà la decadenza dalla carica e l'adozione di ogni altro provvedimento conseguente alla divulgazione non consentita di notizie.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Scritture contabili

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari.

Devono altresì essere conservate ordinatamente per ciascun rapporto gli originali delle lettere, telegrammi, telefax, telex e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi, delle fatture spedite ed ogni altra documentazione relativa alle contribuzioni ricevute ed alle prestazioni erogate.

Art. 19 - Conservazione delle scritture contabili

Le scritture di cui alle lettere a) e b) dell'art.20 devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art 20 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali, sentito il parere del FORMEDIL nazionale.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi 3 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale di Terni.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

L'eventuale patrimonio netto, risultante dal bilancio finale di liquidazione, dovrà essere devoluto a quelle istituzioni, opere di assistenza e beneficenza a favore della categoria edile, che saranno concordemente indicate dalle Organizzazioni sindacali competenti, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662.

Art. 21 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere di conformità del Consiglio di amministrazione del FORMEDIL nazionale.

Il presente Statuto sostituisce ad ogni effetto di legge il precedente a far data dal 10 FEBBRAIO 2005 .

Art. 22 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1, che decidono in via definitiva.

Art. 23 norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.